

ORDINANZA N. 171

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA SU LATO DESTRO ALL'USCITA DELLA GALLERIA IN DIREZIONE BREUIL-CERVINIA DALL'INGRESSO ALL'AREA PIC-NIC ALLA ROTONDA DI INGRESSO ALL'ABITATO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA MATTERHORN ULTRA RACE E ULTRA TRAIL CERVINO MATTERHORN- DAL 15 AL 17 LUGLIO 2022.

IL SINDACO

PREMESSO che la CERVINO SPORT EVENTS S.S.D., intende procedere alla realizzazione della manifestazione sportiva denominata "CERVINO MATTERHORN ULTRA RACE E ULTRA TRAIL CERVINO MATTERHORN" prevista dal 15 al 17 luglio 2022 in fraz. Breuil-Cervinia;

ATTESO che per motivi organizzativi si rende necessario riservare i parcheggi sul lato destro all'uscita della galleria in direzione Breuil-Cervinia dall'ingresso all'area pic-nic alla rotonda di ingresso all'abitato; nonché una puntuale regolazione del traffico da parte della Polizia Locale durante le 3 partenze previste dei partecipanti alla gara;

Visti gli art. 5 comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.lg. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

ORDINA

1. **a partire dalle ore 00:00 del 15/07/2022 fino al termine della manifestazione** l'istituzione temporanea del divieto di sosta sul lato destro all'uscita della galleria in direzione Breuil-Cervinia dall'ingresso all'area pic-nic alla rotonda di ingresso all'abitato riservando le aree di posteggio agli organizzatori dell'evento;
2. alla Polizia Locale la puntuale **regolazione del traffico** in particolare sul tratto compreso dalla rotonda di inizio paese alla Chiesa parrocchiale di Breuil-Cervinia durante le 3 partenze previste dei partecipanti alla competizione sportiva;
3. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico è incaricato dell'apposizione della seguente segnaletica: divieto di sosta, almeno 48 ore prima.
4. Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
5. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada;

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lg. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Valtournenche, il 11/07/2022

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**